



COMUNE di CIRCELLO

Provincia di Benevento

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 09/11/2023

OGGETTO: PROGETTO DI BILANCIO ARMONIZZATO 2024-2026 – MANOVRA SU TRIBUTI E ADDIZIONALI. CONFERMA TARIFFE.

L'anno **duemilaventitré** addì **nove** del mese di **novembre** alle ore **09:21** nella sala delle adunanze del Palazzo Ducale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza di:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	GOLIA GIANCLAUDIO	Si	
Vicesindaco	IARUSSO GABRIELE	Si	
Consigliere di maggioranza	DI TOCCO GIUSEPPE	Si	
Consigliere di maggioranza	GOLIA VINCENZO	Si	
Consigliere di maggioranza	NELSON ANNALIBERA		Si
Consigliere di maggioranza	STEFANELLI FULVIO	Si	
Consigliere di maggioranza	SAURO CARMINE		Si
Presidente del Consiglio	ZACCARI DANIELANTONIO	Si	
Capogruppo di minoranza	NAVA ALFONSO	Si	
Consigliere di minoranza	BARONE CLEMENTINA		Si
Consigliere di minoranza	CARDO ROBERTO		Si

TOTALE PRESENTI:	7
TOTALE ASSENTI:	4

Presiede l'adunanza: Il Presidente del Consiglio **Danielantonio ZACCARI**

Redige il Verbale: Il Segretario Comunale **Dott. Hermann FRANCHINI**

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente del Consiglio invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto di sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'allegata proposta di deliberazione ed il relativo allegato;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza a procedere;

UDITA la discussione che si riporta nei suoi tratti salienti:

Il Vicesindaco prende la parola per illustrare la proposta in oggetto, che consiste nella conferma delle tariffe quale atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026.

Successivamente il Sindaco interviene per chiarire che la normativa vigente prevede l'approvazione del bilancio entro il 31/12/2023, tuttavia è probabile che vi sarà un rinvio generalizzato per tutti i gli enti locali contrariamente a quanto previsto inizialmente.

Il Sindaco prosegue comunicando ai consiglieri presenti che il giorno 18/11/2023 alle 18:00 presso il Palazzo Ducale si terrà un convegno inerente il periodo Covid-19 organizzato dall'Associazione Santa Cecilia. Inoltre, egli comunica l'avvio dei lavori sulla stra provinciale Circello - Castelpagano da parte della Provincia di Benevento e l'approvazione del progetto definitivo da parte della Comunità Montana Terno e Alto Tammaro per l'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Montefreddo per 900.000,00 Euro.

Il Presidente del Consiglio comunale, verificata l'assenza di ulteriori interventi, sottopone la proposta alla votazione dei presenti;

RITENUTO di condividere tutto quanto riportato nell'allegata proposta con il relativo allegato;

CON votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge da parte dei Consiglieri presenti;

DELIBERA:

di **APPROVARE** l'allegata proposta di deliberazione ed avente ad oggetto: "PROGETTO DI BILANCIO ARMONIZZATO 2024/2026. MANOVRA SUI TRIBUTI E ADDIZIONALI. CONFERMA TARIFFE." avanzata dal responsabile del Settore 2.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge da parte dei Consiglieri presenti;

DELIBERA:

di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Sindaco prende la parola per chiarire che quest'anno è prevista l'approvazione del bilancio di previsione entro

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 09:41.



COMUNE di CIRCELLO

Provincia di Benevento

SETTORE 2

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 02/11/2023

OGGETTO: PROGETTO DI BILANCIO ARMONIZZATO 2024-2026 – MANOVRA SU TRIBUTI E ADDIZIONALI. CONFERMA TARIFFE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 118 del 23/6/2011, come integrato e modificato dal D.Lgs. 126 del 10/8/2014, ha introdotto dal 1/1/2015 l'armonizzazione dei principi contabili per gli Enti Locali;
- in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del D.Lgs. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti "adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria";
- le normative innanzi richiamate hanno sostanzialmente innovato, integrandole e modificandole, le disposizioni di cui al Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, di seguito indicato T.U.E.L., di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
- l'articolo 172 del T.U.E.L., prevede, al primo comma lettera c), l'adozione di una deliberazione, costituente allegato al bilancio, con la quale i Comuni determinano le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con atto di C.C. n° 15 del 30/3/2016, al Capo II Titoli I-III e IV disciplina le varie fasi di programmazione finanziaria;
- l'articolo 138 allinea i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie al termine di approvazione del bilancio abrogando di fatto le norme che prevedevano una diversa tempistica;
- il Decreto 25 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e Finanze recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», ha previsto l'aggiornamento degli allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la novità più importante introdotta dal D.M. del 25.07.2023 riguarda la revisione del ciclo di programmazione del bilancio, che ha la dichiarata finalità di favorire l'approvazione del Bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge (entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce);
- sulla scorta dei riferimenti normativi, regolamentari e atti amministrativi in essere la presente proposta attiene le principali risorse tributarie postate nel Titolo I del bilancio, nello specifico:

RELATIVAMENTE all'addizionale **IRPEF** fa rilevare che va confermata la percentuale massima deliberata e applicata,

pubblicata sul portale del federalismo fiscale, senza differenziazioni per fasce di reddito e senza esenzioni;

RELATIVAMENTE ALL'IMPOSTA UNIFICATA IMU-TASI, in applicazione della legge 30 dicembre 2019 n° 160 (Legge di bilancio 2020) fa rilevare che:

- il Consiglio Comunale, con deliberazione esecutiva n° 15 del 29/6/2020, ha approvato il Regolamento sull'imposta unificata in parola;
- lo stesso massimo Organo collegiale, con deliberazione esecutiva n° 20 del 20/8/2020, come da regolamento, ha stabilito le varie aliquote applicabili ai cespiti oggetto di imposta, facendo proprie e approvandole quelle proposte dalla Giunta Comunale con atto esecutivo n° 35 del 22/7/2020;
- sugli atti e sul regolamento posti in essere è preventivamente intervenuto il favorevole parere del Revisore dei Conti, peraltro espresso positivamente su tutto il progetto di bilancio 2020/2022;
- il regolamento e le deliberazioni innanzi richiamate sono state riportate e pubblicate doverosamente sul Portale del Federalismo fiscale, rendendole così efficaci e applicabili con effetto dal 1/1/2020;
- per garantire l'invarianza del gettito è auspicabile confermare anche per il 2024, come avvenuto per il 2023, le aliquote di imposta deliberate, che in maniera succinta si riepilogano come segue:
- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,40 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,40 per mille;
- terreni agricoli: esenti perché comune montano aliquota pari allo 0,00 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 8,40 per mille.

Aliquote IMU confermate come da prospetto generato sul Portale del Federalismo Fiscale.

20.1.18.1. (TRIBUTO SUI RIFIUTI) Sulla T.A.R.I. è necessario premettere che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n.15 che prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione

dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- con la delibera 363/2021/R/rif. l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio: 2022-2025 (MTR- 2, allegato A alla delibera);
- in sintesi, il provvedimento, che segue i documenti di consultazione 196/2021/R/rif e 282/2021/R/rif conferma l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (Metodo Tariffario Rifiuti) di cui alla delibera 443/2019/R/rif, introducendo tuttavia diversi elementi di innovazione anche sul fronte metodologico.

Il nuovo metodo Tariffario dei rifiuti prevede:

- 1) un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata;
- 2) un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento dell'Autorità;
- 3) una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

Occorre ancora rilevare che:

- la delibera 363/2021 quindi disciplina le procedure di approvazione delle predisposizioni tariffarie, nonché i meccanismi di garanzia per il superamento dei casi di inerzia dei soggetti interessati;
- l'Autorità, poi, con la Determina 2/2021 – DRIF ha completato il quadro regolamentare definendo gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione e fornendo chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif.;
- con il nuovo metodo tariffario, a differenza del precedente, il modello non opera più anno per anno, ma prevede una pianificazione quadriennale eseguita attraverso uno schema unico. Ne discende che è necessario predisporre un Piano Economico Finanziario quadriennale, con aggiornamento al secondo anno e possibilità di ricalcolo nel caso in cui non sia verificato l'equilibrio economico finanziario della gestione. In sostanza si deve provvedere:
- alla predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;
- all'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025;
- alla elaborazione delle tariffe TARI;
- alla revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa;

con la deliberazione esecutiva di Consiglio Comunale n° 7 del 6/5/2022, relativa al Piano Economico Finanziario (P.E.F.), oltre ad aver recepito ed applicato quanto innanzi normativamente e amministrativamente evidenziato, si è tenuto in debito conto che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Circello (BN) è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, (Ambito Territoriale Ottimale – A.T.O. Rifiuti Benevento) previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente- ETC - previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- l'ente di governo dell'ambito, con nota prot. n.541 del 3.05.2022, ha trasmesso a questo Comune la validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune per il quadriennio 2022- 2025, di cui alla determinazione del Direttore Generale n.36 del 3/05/2022, acclarata al protocollo dell'Ente in data 04.05.2022 e registrata al n.1834;
- il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, approvato e allegato alla deliberazione di Consiglio, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento

della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale - PG), il quale espone un costo complessivo per l'anno 2024 di € 263.795,00, di cui € 205.221,00 per componente variabile ed € 58.574,00 per componente fissa, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

- il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - 1) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal Sindaco quale legale rappresentante del Comune di Circello, quale soggetto gestore in economia del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - 2) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

con la deliberazione esecutiva di Consiglio Comunale n° 7 del 6/5/2022, cui si rimanda per la piena e completa intelligibilità, si è provveduto quindi di fatto, ad approvare il Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2022-2025 e i relativi allegati, come validato dall'Ente Territorialmente Competente (A.T.O. Rifiuti Benevento) con determinazione del Direttore Generale n. 36 del 3/05/2022 e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dalla quale è stato stabilito che, la Tariffa per il quadriennio 2022-2025 complessiva riconosciuta è così distinta:

ANNO	COMPONENTE VARIABILE	COMPONENTE FISSA	TARIFFA COMPLESSIVA RICONOSCIUTA
2023	200.080	58.574	258.653
2024	205.221	58.574	263.795
2025	205.221	58.574	263.795
2026	205.221	58.574	263.795

- la TEFA (Tributo Provinciale per la tutela e igiene ambientale- tributo aggiuntivo alla TARI), di pertinenza dell'Ente Provincia, nonché i relativi interessi e sanzioni, vanno versati da parte dei contribuenti direttamente a mezzo dei modelli F24 e F24 "enti pubblici", utilizzando i codici di versamento istituiti dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n° 5/E del 18/1/2021;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 21/04/2023 con la quale venivano confermate le tariffe su tributi e addizionali per l'anno 2023;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.69 del 13/10/2023 ad oggetto:" Progetto di bilancio armonizzato 2024-2026 – manovra su tributi e addizionali"

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento TARI;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

DI RITENERE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della deliberazione;

DI DARE ATTO che l'Amministrazione comunale, nonostante le difficoltà determinate dalla congiuntura economica sfavorevole, dalla quale sarebbe potuto scaturire un aumento delle tariffe relative ai tributi comunali, per non gravare sui cittadini ha inteso confermare le medesime;

DI STABILIRE per quanto attiene i tributi quanto segue:

RELATIVAMENTE all'addizionale **IRPEF** di confermare per il 2024 la percentuale di incidenza deliberata e applicata, pubblicata sul portale del federalismo fiscale, senza diversificazione per fasce di reddito e senza prevedere esenzioni;

RELATIVAMENTE ALL'IMPOSTA UNIFICATA IMU-TASI, in applicazione della legge 30 dicembre 2019 n° 160 (Legge di bilancio 2020) e degli atti amministrativi e regolamentari in premessa richiamati di confermare per il 2024 le aliquote di imposta già deliberate , che in maniera succinta si riepilogano come segue:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,40 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,40 per mille;
- terreni agricoli: esenti perché comune montano aliquota pari allo 0,00 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 8,40 per mille.

RELATIVAMENTE ALLE TARIFFE TARI per il 2024 ritenere quanto segue:

- con la deliberazione esecutiva di Consiglio Comunale n° 7 del 6/5/2022, relativa al Piano Economico Finanziario (P.E.F.), oltre ad aver recepito ed applicato quanto innanzi normativamente e amministrativamente evidenziato, si è tenuto in debito conto che:
- nel territorio in cui opera il Comune di Circello (BN) è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, (Ambito Territoriale Ottimale – A.T.O. Rifiuti Benevento) previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente- ETC - previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- l'ente di governo dell'ambito, con nota prot. n.541 del 3.05.2022, ha trasmesso a questo Comune la validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune per il quadriennio 2022- 2025, di cui alla determinazione del Direttore Generale n.36 del 3/05/2022, acclarata al protocollo dell'Ente in data 04.05.2022 e registrata al n.1834;
- il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, approvato e allegato alla deliberazione di Consiglio, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale - PG), il quale espone un costo complessivo per l'anno 2024 di € 263.795, di cui €. 205.221 per componente variabile ed €. 58.574 per componente fissa, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

1) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal Sindaco quale legale rappresentante del Comune di Circello, quale soggetto gestore in economia del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

2) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

E' stato di fatto approvato il Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2022-2025 e i relativi allegati, come validato dall'Ente Territorialmente Competente (A.T.O. Rifiuti Benevento) con determinazione del Direttore Generale n. 36 del 3/05/2022 e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dalla quale è stato stabilito che, la Tariffa per il quadriennio 2022-2025 complessiva riconosciuta è così distinta:

ANNO	COMPONENTE VARIABILE	COMPONENTE FISSA	TARIFFA COMPLESSIVA RICONOSCIUTA
2023	200.080	58.574	258.653
2024	205.221	58.574	263.795
2025	205.221	58.574	263.795
2026	205.221	58.574	263.795

La TEFA (Tributo Provinciale per la tutela e igiene ambientale- tributo aggiuntivo alla TARI), di pertinenza dell'Ente Provincia, nonché i relativi interessi e sanzioni, vanno versati da parte dei contribuenti direttamente a mezzo dei

modelli F24 e F24 "enti pubblici", utilizzando i codici di versamento istituiti dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n° 5/E del 18/1/2021;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Economico/Finanziario, tutti gli adempimenti conseguenti ad intervenuta approvazione da parte del Consiglio della definitiva deliberazione;

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Sulla presente proposta di delibera relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere:

Favorevole

Data: **07/11/2023**

Responsabile SETTORE 2

f.to Dott. Gabriele IARUSSO

Sulla presente proposta di delibera relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere:

Favorevole

Data: **07/11/2023**

Responsabile SETTORE 2

f.to Dott. Gabriele IARUSSO

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente del Consiglio
f.to Danielantonio ZACCARI**

**Il Segretario Comunale
f.to Dott. Hermann FRANCHINI**

La presente deliberazione:

È pubblicata all'albo online il **09/11/2023** al n. **550/2023** per rimanerci quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, li __/__/__

**IL MESSO COMUNALE
f.to Lucio Antimo PETTI**

ATTESTA

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Hermann FRANCHINI**

La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Hermann FRANCHINI**
